



*Il Ministro*

*per la Coesione Territoriale*



*Ministero*

*delle Infrastrutture e dei Trasporti*

# Contratto Istituzionale di Sviluppo per il completamento della direttrice ferroviaria Salerno – Reggio Calabria

18 dicembre 2012



Regione Campania



Regione Basilicata



Regione Calabria

 **RFI**  
RETE FERROVIARIA ITALIANA  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

 **TRENITALIA**  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**Contratto istituzionale di sviluppo**  
**per il completamento della Direttrice ferroviaria**  
**“Salerno-Reggio Calabria”**

TRA

IL MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

LA REGIONE CALABRIA

LA REGIONE CAMPANIA

LA REGIONE BASILICATA

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A.

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO l'art. 1, commi 1 e 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede, tra l'altro, l'istituzione, presso il CIPE, di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), basatosu una banca dati comune a tutte le amministrazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 1 bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive;

VISTO l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”*, che dispone che, a partire dal 1 gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico è dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante *“Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria”*;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante *“Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*, e successive modifiche, ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di attuazione delle Direttive n. 2004/49/CE e n.2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42 recante *“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”* ed in particolare l'art. 22, comma 2, che prevede l'individuazione degli interventi considerati utili ai fini del superamento del deficit

infrastrutturale all'interno del programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*", e successive modifiche;

VISTO l'articolo 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione), prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegatosi avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*";

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante "*Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", il quale, all'articolo 6, prevede che il Ministro delegato stipula, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, con le Regioni e le Amministrazioni competenti un "*contratto istituzionale di sviluppo*", che destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua responsabilità delle parti, tempi e modalità di attuazione degli interventi;

VISTA la legge 7 aprile 2011, n. 39 recante "*Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri*", ed, in particolare, l'art. 2 in materia di "*Coordinamento della programmazione finanziaria con il semestre europeo*";

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)*";

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 184, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e il bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, che detta "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed, in particolare, l'art. 3 concernente i programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e il rifinanziamento del relativo fondo di garanzia e l'articolo 41 contenente misure per la velocizzazione di opere di interesse strategico;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante "*attuazione dell'art. 30 comma 9 lettere e), f) e g) della legge 31 dicembre 2009 n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo di finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo Opere e del Fondo Progetti*";

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ed, in particolare, gli articoli 42 e 55 rivolti a favorire ed accelerare la realizzazione di infrastrutture;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

VISTI il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e le loro successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Decisione C(2007) n. 6318 del 7 dicembre 2007 della Commissione Europea, che approva il Programma Operativo Nazionale (PON) Reti e Mobilità 2007-2013;

VISTA la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166 (pubblicata in G.U. n. 123/2008), relativa all'attuazione del QSN 2007-2013, che, tra l'altro, prevede il monitoraggio unitario per la politica regionale unitaria nazionale e comunitaria;

VISTA la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 (pubblicata in G.U. n. 80/2011), concernente l'individuazione degli obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013, che prevede, in sede di prima applicazione, modalità e condizioni per la stipula dei citati contratti istituzionali di sviluppo;

VISTA la delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 62 (pubblicata in G.U. n. 304/2011), concernente l'individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l'attuazione del Piano nazionale per il Sud che, in particolare, assegna Meuro 1653,6 , a valere sulle risorse FSC 2007/2013, alle opere e di interesse strategico nazionale;

VISTO il Piano di azione Coesione per il miglioramento dei servizi pubblici collettivi al Sud, trasmesso alla Commissione Europea il 15 dicembre 2011, aggiornato in data 3 febbraio 2012, ed in particolare l'Allegato 1, concernente le priorità nel settore ferroviario, e l'Allegato 2, concernente gli accordi del 10-14 dicembre 2011 stipulati tra il Governo e le singole Regioni interessate, nei quali, tra l'altro, sono stati assunti reciproci impegni di cofinanziamento degli interventi prioritari nel settore in questione;

VISTO il Contratto di Programma RFI 2007-2011 - Aggiornamento 2010-2011, esaminato nella seduta del CIPE del 20 gennaio 2012, in cui sono stati recepiti gli interventi inseriti nel su indicato Piano di Azione Coesione - Priorità nel settore ferroviario;

VISTO il programma di interventi RFI riferito alla Direttrice Ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, che indica un costo complessivo di Meuro 504,00, interamente reso disponibile a valere sulle seguenti fonti finanziarie:

- Meuro 40,00 a valere sulle risorse FSC 2007/2013;
- Meuro 80,00 a valere sulla riduzione del cofinanziamento statale di cui al PAC;
- Meuro 353,00 a valere sul PON Reti e Mobilità 2007- 2013;

- Meuro 31,00 a valere su altre fonti statali;

VISTO che, in occasione della trattazione di analoga realizzazione di infrastrutture ferroviarie, si è già pervenuti alla definizione delle procedure e delle modalità operative per la concreta attivazione, nel settore ferroviario, del Contratto Istituzionale di Sviluppo di cui al citato art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, il cui utilizzo quale forma di concertazione richiede che sia assicurata la necessaria informazione ai cittadini sulla tempistica e lo stato di realizzazione delle opere, nonché sull'utilizzo delle risorse pubbliche ad esse destinate;

CONSIDERATO che la società "Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A." si impegna a collegare la valutazione delle performance degli organi di vertice delle società del gruppo coinvolte, al conseguimento dei risultati legati alla esecuzione del presente contratto;

CONSIDERATO che la società "Rete Ferroviaria Italiana S.p.A." si impegna a collegare la valutazione delle performance dei dirigenti coinvolti, al conseguimento dei risultati legati alla esecuzione del presente contratto;

CONSIDERATO che la Società "Rete Ferroviaria Italiana S.p.A." s'impegna ad attivare immediatamente e a concludere entro il 31 luglio 2013 lo studio di fattibilità dell'intervento di abbassamento del piano binari e di intubazione del percorso della stazione di Reggio Calabria, cui la delibera Cipe n. 62/2011, citata in precedenza, ha assegnato risorse regionali per 200 milioni di euro, così da consentire, sulla base delle sue risultanze, la sottoscrizione di un addendum al presente contratto per l'inserimento dell'intervento nel presente contratto;

VISTA l'INTESA sottoscritta ai sensi del citato articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 88, dal Ministro dell'Economia e Finanze, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministro per i Beni e le Attività Culturali e Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sullo schema di contratto e relativi allegati;

PREMESSO tutto quanto sopra

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### ***Art. 1 - (Premesse e allegati)***

1. Le Premesse e gli allegati n. 1, 2, 3, e 4 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### ***Art. 2 - (Definizioni)***

1. Ai fini del presente Contratto si intende:

- a) per "*Contratto*", il presente Contratto istituzionale di sviluppo, avente ad oggetto la "*Direttrice Ferroviaria*" (di seguito "*Direttrice*"), di cui al successivo articolo 3;
- b) per "*Intesa*", l'accordo sottoscritto dal Ministro dell'Economia e Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali e dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, richiamato in premessa;

- c) per “*Parti*”, le Amministrazioni pubbliche e le Società sottoscrittrici del presente contratto, nonché le Amministrazioni Centrali che hanno espresso l’Intesa ai sensi dell’art. 6, comma 1 del decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 88, di cui in premessa, laddove non sono firmatarie del presente contratto;
- d) per “*Programma di interventi*”, l’insieme degli interventi “finanziati” necessari alla realizzazione ed entrata in esercizio della Direttrice;
- e) per “*Intervento*”, ciascun insieme di lavori, forniture e servizi individuati nell’ambito della Direttrice, finanziato con le risorse di cui in premessa;
- f) per “*Banca Dati Unitaria*” ovvero “BDU”, la banca dati unitaria contenente i dati informatici di monitoraggio dell’attuazione degli interventi, alimentata dai sistemi di trasmissione delle informazioni messi a disposizione dalle amministrazioni centrali di coordinamento (“*Sistema Gestione Progetti*” SGP e sistema di raccolta e trasmissione progetti SRTP);
- g) per “*Relazione tecnica*”, il documento descrittivo di ciascun intervento finanziato, in cui sono indicati i risultati attesi, gli impegni assunti da ciascuna delle parti con l’indicazione di eventuali ulteriori soggetti coinvolti o interessati, il cronoprogramma, l’indicazione di eventuali percorsi critici e delle risorse necessarie e disponibili;
- h) per “*Scheda di intervento*”, la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica compilabile tramite SGP e trasferita alla BDU che identifica per ciascun intervento il soggetto aggiudicatore, il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell’intervento, i dati relativi all’attuazione fisica, finanziaria e procedurale, nonché gli indicatori di risultato;
- i) per “*Cronoprogramma*”, il documento di dettaglio, identificativo di tutte le fasi, relativi tempi, impegni e responsabilità dei contraenti (cfr. Delibera CIPE n. 1/2011) per la realizzazione di ciascun intervento finanziato fino alla sua completa entrata in esercizio;
- j) per “*Comitato di Coordinamento*”, il Comitato composto dai Soggetti Sottoscrittori del Contratto e dagli altri Ministri delle Amministrazioni Centrali che hanno espresso l’INTESA, incaricato dei compiti previsti dal presente contratto;
- k) per “*Comitato di Attuazione e Sorveglianza*” il Comitato composto dai Referenti unici delle parti, dai responsabili regionali della programmazione unitaria (qualora non coincidano con il Referente Unico di Parte), dal Responsabile del Contratto di Programma RFI, di cui in premessa, dal Referente Unico del Contratto, incaricato dei compiti previsti dal presente contratto;
- l) per “*Responsabile Unico del Contratto*” (di seguito “RUC”), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del Contratto;
- m) per “*Referente Unico delle Parti*”, il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nel Contratto;
- n) per “*Responsabile del procedimento*”, il soggetto individuato ai sensi dell’art.5 della legge 241/1990, ovvero dell’art. 10, commi 1-8 del Codice dei Contratti, incaricato dei compiti previsti dal presente contratto;

- o) per "Referente di progetto RFI", il soggetto individuato da RFI su ogni intervento finanziato, incaricato dei compiti previsti dal presente contratto, coincidenti con quelli attribuiti ai responsabili di procedimento.

### ***Art. 3 - (Oggetto e finalità)***

1. Il presente Contratto ha ad oggetto la progettazione e la realizzazione, fino all'entrata in esercizio, degli interventi della Direttrice ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, come individuati e disciplinati negli allegati 1, 2, 3, e 4 di cui al successivo articolo 4, in conformità all'articolo 6, commi 2 e 3 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

### ***Art. 4 - (Programma degli interventi - Contenuto degli allegati)***

1. Il Programma degli interventi per la realizzazione e l'entrata in esercizio della "Direttrice ferroviaria Salerno-Reggio Calabria", provvisti di copertura finanziaria, è riportato nell'allegato 1.
2. In particolare, l'allegato 1 riporta il titolo di ciascun intervento, il costo a vita intera, l'oggetto del finanziamento ed il relativo costo, il quadro delle risorse e l'indicazione della relativa fonte.
3. L'allegato 2 contiene le singole Relazioni Tecniche degli interventi.
4. L'allegato 3 riporta le "schede di intervento" relative a ciascun intervento e la relativa tempistica.
5. L'allegato 4 contiene la previsione relativa al fabbisogno finanziario annuale di ciascun intervento.

### ***Art. 5 - (Obblighi delle Parti)***

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare, anche attraverso Direttive generali per l'attività amministrativa e la gestione, tutti gli obblighi previsti nel Contratto. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui all'allegato 3 costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione del Programma di interventi oggetto del presente atto.
2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione;
  - a) il Ministro per la Coesione Territoriale, avvalendosi delle competenti strutture, garantisce l'esecuzione delle attività di coordinamento e vigilanza sul complessivo processo di attuazione del Contratto e di tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del Contratto, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
  - b) Il Ministero dell'Economia e Finanze, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti dalla legislazione vigente, si adopera al fine di garantire il flusso delle risorse finanziarie stanziato finalizzato alla concreta esecuzione delle operazioni contrattuali e garantendo ogni altra operazione di competenza prevista nelle materie oggetto del contratto;

c) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti garantisce, fermo restando quanto previsto al successivo art. 13 c. 1, l'esecuzione delle previste attività e istruttorie tecniche necessarie al rilascio degli atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; garantisce, altresì, il flusso delle risorse finanziarie di competenza;

d) il Ministero per i Beni e le Attività Culturali garantisce, fermo restando il rispetto del quadro normativo delineato dal DPCM 12 dicembre 2005 e dalle circolari attuative in materia di tutela dei beni culturali emanate dall'Amministrazione, l'esecuzione delle previste attività e istruttorie tecniche necessarie al rilascio degli atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;

e) il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare garantisce l'esecuzione delle previste attività e istruttorie tecniche necessarie al rilascio degli atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;

f) la Regione Calabria garantisce il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Contratto, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali. La medesima Regione assicura, altresì, il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale, nonché l'informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti; garantisce altresì, fermo restando quanto previsto all'articolo 13 comma 1, il flusso delle risorse finanziarie di competenza, ed il trasferimento ai soggetti attuatori compatibilmente con i vincoli derivanti dal rispetto del patto di stabilità; dei predetti vincoli e delle esigenze di trasferimento collegate al fabbisogno finanziario degli interventi, la Regione deve tener conto nella fase di elaborazione dei propri documenti di bilancio;

g) la Regione Campania garantisce il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Contratto, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali. La medesima Regione assicura, altresì, il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale, nonché l'informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti;

h) la Regione Basilicata garantisce il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Contratto, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali. La medesima Regione assicura, altresì, il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale, nonché l'informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti;

i) la Società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. garantisce il collegamento della valutazione delle performance degli organi di vertice delle Società del Gruppo direttamente coinvolte, al

conseguimento dei risultati legati alla esecuzione del presente contratto; inoltre, a conclusione degli interventi, garantisce la verifica dei risultati in termini di servizio reso;

j) la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. garantisce l'esecuzione della progettazione e realizzazione del Programma di interventi fino all'entrata in esercizio della Direttrice, con le modalità e le tempistiche indicate negli Allegati 1, 2, 3 e 4, nonché l'aggiornamento dei dati di monitoraggio trasferendoli alla BDU, utilizzando i relativi sistemi di trasmissione, e tutti gli altri atti di propria competenza previsti dal Contratto;

l) la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. garantisce l'esecuzione dello studio di fattibilità dell'intervento di abbassamento piano binari ed intubazione percorso della stazione di Reggio Calabria, da sviluppare a carico delle risorse FSC di cui alla Delibera CIPE n.62/2011, e la consegna dello stesso alle parti sottoscrittrici entro il 31 luglio 2013, così da consentire, alla luce delle risultanze in esso contenute, la sottoscrizione di un apposito addendum per l'inserimento dell'intervento nel presente contratto.

3. Entro il 30 giugno 2013, su proposta del RUC, sarà sottoposto all'approvazione del Comitato di Coordinamento l'aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti rispetto ai tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione delle opere, all'attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Contratto. Successivi aggiornamenti saranno predisposti ed approvati, con cadenza biennale, entro il 30 giugno di ciascun biennio.

4. Le parti si impegnano, inoltre, a:

a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;

b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dal Contratto;

c. eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla successiva lettera d), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica del Contratto, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi;

d. procedere, con periodicità semestrale, alla verifica del Contratto, anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi;

e. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

#### ***Art. 6 - (Comitato di Coordinamento)***

1. Il Comitato di Coordinamento è composto dai sottoscrittori del presente Contratto e dai Ministri che hanno espresso l'Intesa, qualora non firmatari del presente contratto, ed è presieduto dal Ministro per la Coesione Territoriale o da un suo delegato.

2. Il Comitato si riunisce di norma ogni due anni per aggiornamenti riguardanti l'andamento e la prosecuzione delle attività, al fine di verificare il rispetto degli impegni previsti dal Contratto.

3. Il Comitato può essere convocato d'urgenza, da parte del Presidente, nei casi più gravi di inadempimento, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 13 del Contratto, su segnalazione del RUC.

4. Le decisioni del Comitato sono adottate d'intesa tra i rappresentanti delle Regioni e quelli delle Amministrazioni Centrali coinvolte.

5. Per sostenere le azioni del Comitato di coordinamento e del Comitato di Attuazione e Sorveglianza, volte alla tempestiva realizzazione del programma degli interventi, il Ministro per la Coesione Territoriale, nell'esercizio dei compiti di cui al precedente articolo 5, comma 2 lettera a, può avvalersi di adeguate professionalità aggiuntive, che favoriscano il rapporto tra il territorio ed i soggetti istituzionali coinvolti e cooperino a dare impulso all'azione amministrativa degli stessi. Al relativo onere finanziario si provvede a valere sulle risorse individuate al punto 12 della delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011.

#### **Art. 7 - (Comitato di Attuazione e Sorveglianza)**

1. Il Comitato di Attuazione e sorveglianza è composto dal Referente Unico del Contratto, dai Referenti Unici delle Parti, dai responsabili regionali della programmazione unitaria (qualora non coincidano con i referenti unici delle parti) e dal Responsabile del Contratto di programma RFI, di cui alle premesse.

2. Il Comitato è presieduto dal RUC - o da un suo delegato - ed è convocato dal RUC, anche via fax o posta elettronica, almeno 7 giorni consecutivi prima della data della riunione, nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno. Contestualmente alla convocazione, la documentazione istruttoria viene messa a disposizione di tutte le Parti in formato digitale.

3. Eventuali riunioni straordinarie saranno convocate con le stesse modalità.

4. Il Comitato di Attuazione e Sorveglianza ha il compito di:

- a. approvare le linee guida sulle modalità di controllo di cui al successivo articolo 16;
- b. verificare semestralmente lo stato di attuazione del programma di interventi;
- c. esaminare ed approvare eventuali proposte di rimodulazione dei finanziamenti;
- d. esaminare ed approvare eventuali proposte di riprogrammazione di economie disponibili, graduandone l'impiego in relazione all'avanzamento degli interventi di riferimento;
- e. esaminare ed approvare la relazione annuale da presentare al CIPE per il tramite del Ministro delegato;
- f. esaminare eventuali ritardi e inadempienze delle parti, ai fini dell'applicazione delle penalie dei provvedimenti conseguenti del Comitato di Coordinamento, ai sensi del successivo articolo 12;
- g. esaminare gli esiti dell'attività di *audit* e valutazione di cui al successivo art. 16.

5. Per la formulazione dei pareri previsti dal contratto, è ammessa la consultazione scritta a cura del RUC.

**Art. 8 - (Responsabile Unico di Contratto - Referente Unico delle Parti –Responsabile del procedimento/Referente di Progetto RFI)**

1. Il coordinamento e la vigilanza sull'attuazione del Contratto (ai sensi dell'art. 6 comma 5 del d.lgs. 31 maggio 2011 n. 88) è demandato al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Dipartimento), di cui si avvale il Ministro per la Coesione Territoriale. A tali fini, il Ministro per la Coesione Territoriale individua il Responsabile unico del Contratto nella persona del Direttore pro tempore della Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale del Dipartimento.

2. Al Responsabile Unico di Contratto sono conferiti i seguenti compiti:

- a) coordinare il processo complessivo di attuazione del Contratto;
- b) accertare la sussistenza delle condizioni per l'attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi e, sentito il Comitato di Attuazione e Sorveglianza di cui al precedente articolo 7, riferire al Ministro della Coesione Territoriale per le iniziative di competenza;
- c) proporre al Comitato di Attuazione e Sorveglianza eventuali rimodulazioni dei finanziamenti, ferma restando la finalizzazione degli stessi alla progettazione/realizzazione degli interventi, ovvero di singoli lotti dei medesimi;
- d) acquisire dai Referenti Unici delle Parti notizie sullo stato di esecuzione degli impegni assunti nel Contratto;
- e) verificare, con cadenza periodica, lo stato di avanzamento degli interventi ed il rispetto dei cronoprogrammi;
- f) esaminare eventuali ritardi, inadempienze e gli esiti dell'attività di audit e valutazione, assumendo le conseguenti iniziative, in conformità a quanto previsto nei successivi articoli;
- g) stabilire d'intesa con le parti, i tracciati informativi utili al monitoraggio dell'attuazione del CISe le relative modalità di acquisizione dei dati, anche ad integrazione delle procedure di cui alla delibera CIPE n. 166/2007;
- h) attivare strumenti ed iniziative utili a garantire la pubblicità ed accesso alle informazioni connesse al programma di interventi in conformità al successivo art. 17;
- i) riferire periodicamente al Ministro per la Coesione Territoriale, o, su richiesta dello stesso, sullo stato di attuazione del contratto;
- j) predisporre e presentare al Ministro per la Coesione Territoriale, previa approvazione del Comitato di Attuazione e Sorveglianza, per la successiva presentazione al CIPE, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Contratto, evidenziando i risultati, gli eventuali ritardi e le inadempienze a carico delle Parti.

3. Ciascuna delle Parti, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti di organizzazione, nomina un proprio Referente, denominato "referente unico", cui è affidato il compito di vigilare sull'esecuzione degli

impegni assunti nel contratto e di relazionarsi con il RUC. La nomina del Referente unico viene comunicata al RUC entro 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto. Il referente unico della parte si relaziona con i responsabili di procedimento della propria Amministrazione e ne riceve ogni informazione utile, al fine di riferire al RUC sullo stato degli impegni contrattuali. Ogni Referente Unico è il destinatario legale di tutte le comunicazioni relative al Contratto, indirizzate alla Parte di riferimento, ed è componente del Comitato di Attuazione e Sorveglianza.

4. RFI S.p.A., nella qualità di soggetto attuatore, attraverso il Referente di Progetto, per ogni intervento di competenza dovrà:

- a. porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti;
- b. trasmettere al Referente Unico della propria parte di riferimento, per la successiva trasmissione al Responsabile Unico del Contratto, una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti, le azioni di verifica svolte, le cause degli eventuali percorsi critici amministrativi, finanziari o tecnici che si frappongano alla realizzazione dell'intervento e le relative azioni correttive poste in essere, ovvero quelle di competenza delle parti, nonché ogni altra informazione richiesta dal Responsabile Unico del Contratto;
- c. aggiornare i dati di monitoraggio con cadenza periodica;
- d. segnalare al Referente Unico della Parte di riferimento, per l'immediata comunicazione al RUC, ogni ritardo nella fase di progettazione o di esecuzione, che comporti un costo, rispetto alle date indicate nel cronoprogramma, superiore a 20 giorni.

#### ***Art. 9 - (Ritardi e inadempienze del soggetto attuatore RFI)***

1. Il RUC, sulla base dei dati di Monitoraggio inseriti in SGP e trasferiti nella BDU, riscontrerà semestralmente il grado di attuazione dei Programmi degli interventi. Il riscontro dei dati è eseguito in contraddittorio con il referente unico di RFI.

2. Nell'ipotesi in cui il RUC, su segnalazione dei referenti unici delle parti (ai sensi del precedente art. 8 comma 4, lett. d), sulla base dei rapporti di cui all'art. 17 o all'esito della verifica dei dati di monitoraggio di cui al comma 1, riscontri uno o più ritardi rispetto alle tempistiche del cronoprogramma, o comunque fatti o comportamenti rilevanti ai fini del presente articolo, informandone Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., procede a farne contestazione scritta alla società RFI S.p.A., la quale dovrà fornire, entro il termine di 20 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento, motivate giustificazioni, per tali, ad esempio, intendendosi i casi di forza maggiore e quelli imputabili a terzi, non incaricati o in relazione di servizio con RFI.

3. Qualora RFI S.p.A. non fornisca alcuna giustificazione, o le giustificazioni addotte non siano ritenute idonee o sufficienti, il RUC, previo parere del Comitato di Attuazione e Sorveglianza, provvede all'applicazione, nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., delle seguenti penali:

- a. in fase di progettazione, se il ritardo è superiore a 20 giorni naturali e consecutivi, per ogni giorno di ritardo, da computare a partire dal giorno successivo alle date indicate nel cronoprogramma in relazione alla presentazione dei progetti, dovrà corrispondere una penale pari al 20% (venti per

cento) del corrispettivo dovuto per le spese di progettazione, diviso per il numero dei giorni naturali e consecutivi previsti per la progettazione stessa nel cronoprogramma, con il limite massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo stesso, nel rispetto dei parametri previsti nel Codice degli Appalti;

b. se il ritardo interessa la fase di esecuzione, per ogni giorno di ritardo, dovrà corrispondere una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo netto dei lavori e comunque, complessivamente, non superiore al 10% (dieci per cento), nel rispetto dei parametri previsti nel Codice degli Appalti.

4. Contestualmente all'irrogazione della penale, ferma restando l'applicazione della medesima ai giorni di ritardo secondo le disposizioni di cui al comma precedente, il RUC invia a RFI S.p.A. una diffida ad adempiere, assegnando il termine di 20 giorni o, comunque, un termine congruo in relazione alla entità del ritardo, alla tipologia di criticità in concreto occorrente, ed alla tempistica prevista, in ogni caso, non superiore a 30 giorni. Ove, nel termine assegnato, RFI non adempia, il RUC ne dà comunicazione al Comitato di Attuazione e Sorveglianza e al Comitato di coordinamento, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli seguenti; in caso di adempimento, ai fini del calcolo definitivo della penale, non deve essere computato il solo tempo assegnato nella diffida per adempiere.

5. Costituiscono, comunque, fattispecie di inadempimento ai fini dell'incidenza sulla remunerazione di risultato di cui al punto j dell'articolo 5:

- il mancato aggiornamento dei dati di monitoraggio;
- il mancato contraddittorio con il RUC ai fini del riscontro dei dati di monitoraggio (punto 1 del presente articolo);
- la mancata presentazione di giustificazioni nei termini richiesti (punto 2 del presente articolo).

6. Gli importi delle penali saranno compensati sulle somme da trasferire a RFI per le fasi oggetto della contestazione. RFI provvederà a rivalersi anche a carico dei dirigenti responsabili, incidendo pro quota sulle loro retribuzioni di risultato; ovvero, per l'ipotesi di inadempimento in fase esecutiva, anche sull'appaltatore. A tal fine, dovranno essere inserite apposite clausole nei bandi di gara e negli atti contrattuali, che prevedano la rivalsa sull'appaltatore, ovei fatti in contestazione siano ascrivibili al medesimo. Le equivalenti penali contrattualmente previste a carico dell'appaltatore, irrogate con il primo SAL utile, andranno ad alimentare un apposito "fondo", al quale RFI farà prioritariamente riferimento per la copertura delle penali irrogate dal RUC.

7. Restano ferme le procedure previste per l'attivazione di poteri straordinari e sostitutivi di cui al successivo articolo 12.

#### ***Art. 10 - (Ritardi e inadempienze a carico delle parti pubbliche)***

1. I referenti unici del MIT o RFI, ovvero i Referenti Unici di ogni altra parte che ne abbiano notizia, sono tenuti a segnalare al RUC ogni ritardo, dovuto alla mancata esecuzione di un adempimento o rilascio di nulla osta, pareri o atti comunque denominati, che determini un costo, rispetto alle date indicate nel cronoprogramma, superiore a 10 giorni. Sulla base di tali segnalazioni, il RUC procede a inoltrare contestazione scritta alla parte interessata, la quale dovrà fornire, entro il termine di 20 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento, motivate

giustificazioni, per tali, ad esempio, intendendosi i casi di forza maggiore e quelli imputabili a terzi, non incaricati o in relazione di servizio con la parte stessa.

2. Qualora la parte interessata non fornisca alcuna giustificazione, o le giustificazioni addotte non siano ritenute idonee o sufficienti, il RUC invia una diffida ad adempiere, assegnando il termine di 10 giorni o, comunque, un termine congruo in relazione alla entità del ritardo, alla tipologia di criticità in concreto occorrente, ed alla tempistica prevista, in ogni caso, non superiore a 30 giorni.

3. Ove, nel termine assegnato, la parte intimata non adempia, il RUC ne dà comunicazione ai Ministri interessati e ai Presidenti delle Regioni, ai fini della valutazione della performance individuale del dirigente inadempiente, nonché della responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente o del funzionario inadempiente, ai sensi dell'articolo 2, comma 9 della legge n. 241/1990, compatibilmente con la disciplina legislativa e contrattuale relativa alla dirigenza pubblica.

4. Qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, il RUC può procedere ad avviare le procedure per la rimodulazione dei finanziamenti all'interno del Contratto, per la segnalazione al CIPE di fatti e circostanze rilevanti, ai fini dei provvedimenti di competenza, ivi inclusa la riattribuzione dei finanziamenti ad altro livello di governo, nonché l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui al successivo art. 12, fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte di RFI per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.

5. Qualora i ritardi maturati comportino maggiori oneri documentati a carico di RFI, tali oneri trovano copertura all'interno e nei limiti del quadro economico dell'intervento, fermo restando il principio di responsabilità della parte inadempiente, che potrà comunque, su iniziativa del comitato di coordinamento, essere fatto valere in sede di attribuzione alla parte stessa delle risorse derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale dei Programmi Operativi, confluite nell'ambito del Piano di Azione Coesione, nonché delle risorse da destinare alla parte medesima nelle successive programmazioni.

#### ***Art. 11 - (Ritardi e Inadempienze – convocazione del Comitato di Coordinamento)***

1. Fermo quanto previsto ai precedenti articoli 9 e 10, qualora la Parte interessata non dia riscontro positivo alla diffida ad adempiere, ovvero gli atti e le azioni posti in essere risultino idonei o insufficienti alla corretta e sollecita attuazione del Programma di interventi, e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo di 90 giorni, il RUC, sentito il Comitato di attuazione e sorveglianza, chiede al Ministro per la Coesione Territoriale di convocare il Comitato di Coordinamento per le decisioni conseguenti, anche ai fini dell'attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui al successivo articolo, ovvero dell'eventuale definanziamento di interventi del programma.

#### ***Art. 12 - (Poteri straordinari e sostitutivi)***

1. Qualora la situazione di cui al precedente articolo 11, si determini a causa di un ritardo o inadempienza imputabile ad RFI S.p.A., sentito il Comitato di Coordinamento, il Ministro per la Coesione Territoriale propone la nomina di un Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

2. RFI S.p.A. è tenuta a fornire al Commissario straordinario, con la massima sollecitudine e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta, ogni informazione e documentazione, anche amministrativa e tecnica, relativa all'attuazione del Programma di interventi. Ogni onere derivante dall'attività del commissario è interamente a carico di RFI S.p.A.

3. Qualora la situazione di cui al precedente articolo 11, si determini a causa di un ritardo o inadempienza imputabile ad alcuna delle Parti pubbliche, il Ministro della Coesione Territoriale, sentito il Comitato di Coordinamento, attiva la procedura sostitutiva di cui all'articolo 13 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, attiva il potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

### ***Art. 13 - (Erogazione delle risorse e certificazione delle spese)***

1. Le Parti si danno atto che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della normativa vigente, le procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RUC, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese. Con particolare riguardo al PON Reti e Mobilità 2007/2013, il riferimento in materia è costituito dai vigenti Regolamenti CE, dal Sistema di Gestione e Controllo approvato dalla Commissione Europea, nonché da tutti gli atti, documenti di programmazione e impegni assunti dalla competente Autorità di Gestione nei confronti della Commissione medesima. Con particolare riguardo alle risorse messe a disposizione dal Piano di Azione Coesione, derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei Programmi UE 2007/2013, si applicano le procedure di cui alla lettera c dell'allegato alla nota 6 aprile 2012 n. 00299497 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Al fine di assicurare la certezza della provvista finanziaria annualmente necessaria al rispetto dei cronoprogrammi in allegato:

a. gli Uffici del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, procedendo sulla base dei dati di monitoraggio comunicano, entro il mese di marzo di ciascun anno, al MEF e alle Regioni sottoscrittrici l'ammontare delle risorse finanziarie che, presumibilmente, dovranno essere messe a disposizione di RFI per l'esecuzione degli interventi previsti dal contratto e, su richiesta delle Regioni sottoscrittrici, attivano le procedure di variazione di bilancio di specifica competenza relative al FSC;

b. il MEF, nei limiti degli impegni assunti in attuazione dell'articolo 5, lettera b, assicura, per quanto di propria competenza, la pronta esecuzione delle operazioni volte al trasferimento delle risorse poste a copertura del programma degli interventi, fermi restando gli adempimenti degli organi di controllo;

c. le Regioni sottoscrittrici devono tener conto dei trasferimenti annuali previsti a loro carico affinché i vincoli imposti dal Patto di stabilità non costituiscano un impedimento al rispetto della

tempistica programmata ed assicurano, alle predette condizioni, la pronta esecuzione delle operazioni volte al trasferimento nonché il trasferimento delle risorse di propria competenza poste a copertura del programma degli interventi;

d. il MIT, nei limiti degli impegni assunti in attuazione dell'articolo 5, lettera c, e di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, assicura la pronta esecuzione delle operazioni volte al trasferimento nonché il trasferimento delle risorse poste a copertura del programma degli interventi.

3. Le parti si obbligano ad osservare, per quanto di competenza, le previsioni di cui all'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 31 maggio 2011 n. 88.

#### ***Art. 14 - (Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa)***

1. Le parti del presente accordo si obbligano al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi comprese quelle concernenti le comunicazioni ed informazioni antimafia; in particolare, si obbligano al rispetto della normativa prevista dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", ed in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari, al rispetto dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

#### ***Art. 15 - (Durata e modifica del Contratto)***

1. Il contratto impegna le parti contraenti fino alla completa attuazione ed entrata in esercizio delle Diretrici in oggetto e può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti.

#### ***Art. 16 - (Valutazione e controllo)***

1. L'attuazione del Contratto è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.

2. Il Referente unico di RFI assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento di attività valutative da parte dei soggetti di cui al punto 3 del presente articolo che, dal canto loro, si impegnano a valersene nel più rigoroso rispetto dei vincoli di riservatezza e di sensibilità commerciale.

3. Ai fini della valutazione e del controllo dell'efficace attuazione del Contratto:

- l'Unità di verifica degli investimenti pubblici – (UVER) del Dipartimento, individuata quale Autorità di Audit del Contratto, dovrà:

- a. predisporre, entro due mesi dalla sottoscrizione del Contratto, apposite linee guida sulle modalità di controllo, tenendo anche conto delle vigenti disposizioni in materia riferite a

ciascuna fonte finanziaria, da trasmettere al Comitato di Attuazione e Sorveglianza, per la relativa approvazione;

- b. predisporre annualmente un piano di verifica, in conformità alle linee guida approvate dal Comitato di Attuazione e Sorveglianza, finalizzato all'accertamento della corretta esecuzione degli adempimenti previsti nel Contratto, inclusa la verifica della regolarità della spesa, alla stregua dei criteri peculiari della fonte di finanziamento e dei principi connessi alla specificità dell'ordinamento del soggetto attuatore;
  - c. con cadenza semestrale, sulla base del predetto piano di verifica, eseguire le verifiche previste, secondo un calendario da concordare con le parti;
  - d. informare il Responsabile unico del contratto, qualora nello svolgimento delle attività di verifica, dovesse constatare ritardi o inadempienze o spesa irregolare, in grado di condizionare in tutto o in parte l'esecuzione del contratto e l'attuazione degli interventi finanziati;
- l'Unità di valutazione degli investimenti pubblici (UVAL) del Dipartimento dovrà:
    - a. predisporre, entro due mesi dalla sottoscrizione del Contratto, un Piano di Valutazione contenente la descrizione delle attività valutative da realizzare, anche con riferimento a quelle indicate nei successivi punti b e c, da trasmettere al Comitato di attuazione e sorveglianza, per la relativa approvazione;
    - b. acquisire dal concessionario gli studi preliminari di fattibilità economico –finanziaria relativi agli interventi inclusi nella direttiva ovvero, qualora questi non siano stati predisposti, ogni elemento utile all'impostazione e svolgimento delle valutazioni in itinere ed ex post;
    - c. acquisire, organizzare ed elaborare informazioni analitiche finalizzate allo svolgimento di valutazioni di efficienza anche con riferimento ai costi di realizzazione, di manutenzione e di fornitura dei servizi di rete, nonché alla corretta entrata in funzione dell'investimento.

4. Il Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici (UVAL e UVER) predisponde, a cadenza annuale, una relazione sull'attività svolta e sui risultati delle analisi valutative da rassegnare al RUC, anche ai fini della redazione delle relazioni periodiche da sottoporre al CIPE.

#### ***Art. 17 - (Informazione e pubblicità)***

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Contratto dovranno essere ampiamente pubblicizzate, sulla base un piano di comunicazione predisposto del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da presentare entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto, che garantisca l'adozione di forme e strumenti di comunicazione adeguati ai pertinenti livelli territoriali.

#### ***Art. 18 - (Disposizioni generali)***

1. Le Parti si danno atto che nelle materie oggetto del presente Contratto la sottoscrizione dello stesso non rende necessaria la stipula di ulteriori atti aventi ad oggetto la disciplina dei rapporti contrattuali con RFI S.p.A., ad eccezione del Contratto di Programma RFI/MIT.

2. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione degli interventi del Contratto è prevista l'applicazione dell'art. 125 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

3. Le Parti si danno atto che le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente contratto, ivi incluso le tempistiche, limiti operativi e fattori ostativi che dovessero manifestarsi potranno essere resi noti poiché oggetto di relazioni o pubblicazioni da rendere accessibili all'opinione pubblica.

4. Per quanto non previsto nel presente Contratto, si applicano in quanto compatibili le disposizioni normative vigenti in materia, ivi incluse le procedure e le modalità previste per la gestione, la sorveglianza, il controllo e il trasferimento delle risorse della Politica Regionale Unitaria.


5. Il presente Contratto è inviato al Cipe a fini di informativa.

Data, ROMA 18/12/12


IL MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE




IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA




IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA



L'AMMINISTRATORE DELEGATO DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A



L'AMMINISTRATORE DELEGATO DI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

